

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Provincia di Arezzo

**SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA
AMMINISTRATIVA**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI
SEMIAUTOMATICI AUTOMATICI ED ELETTRONICI NEI PUBBLICI
ESERCIZI E NELLE SALE GIOCO**

Art. 1
SALA PUBBLICA

L'esercizio di una sala pubblica per apparecchi di trattenimento è definita "SALA GIOCHI", è disciplinata dal presente regolamento ed è subordinata alla licenza da parte del Funzionario Responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2
SALA GIOCHI

Per sale giochi si intendono quei locali, espressamente destinati, dove vengono inseriti apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento, siano essi elettrici, elettronici oppure meccanici (video giochi, flipper, ecc.) del tipo ammesso dalla legge, purchè il funzionamento sia affidato esclusivamente all'abilità del giocatore.

Art. 3
RILASCIO DELLE LICENZE

Il Funzionario Responsabile del servizio rilascia la licenza di apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti, nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché delle norme amministrative relative alla destinazione d'uso dei locali.

Art. 4
REQUISITI PER L'ATTIVITA'

Oltre ai requisiti di cui all'art. precedente, l'amministrazione comunale dovrà accertare che l'ubicazione dell'esercizio sia conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati, che i locali rispondano alle vigenti norme igienico-sanitarie ed acquisire il parere del Servizio Polizia Municipale in merito alla viabilità veicolare ed alla fruibilità in un sufficiente numero di parcheggi.

Qualora la "SALA GIOCHI" abbia una superficie superiore a 100 mq. o contenga un numero superiore a 20 apparecchi, l'autorizzazione del Funzionario Responsabile del servizio, è rilasciata previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza e deve essere garantito almeno un servizio igienico.

Il rilascio del titolo di cui al successivo art. 13 è subordinato altresì all'accertamento preliminare dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza e dalla normativa antimafia.

Art. 5
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARECCHI

Tutti gli apparecchi funzionanti con corrente elettrica dovranno essere muniti di una certificazione attestante l'idoneità all'uso dell'apparecchio e la sua perfetta regolarità costruttiva.

Art. 6
ISTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO
IN ESERCIZI PUBBLICI

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande autorizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, muniti di servizi igienici per il pubblico, è consentita, previa apposita autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio ai sensi del successivo art. 13, l'installazione di apparecchi elettrici da gioco in numero massimo di **5 (CINQUE)**, esclusi gli apparecchi televisivi gli elettrogrammofoni a gettone (Juke-box) e i calcio da tavolo (balilla).

Tali apparecchiature possono essere installate anche nel locale di consumazione e la superficie occupata non deve eccedere il **20% (venti per cento)** della superficie complessiva dell'esercizio, senza tener conto di quella occupata dai servizi igienici, dai depositi e dagli uffici.

Art. 7
DISTANZE

Non possono essere aperte sale giochi, né trasferite sale esistenti, ad una distanza inferiore a:

- ml. 200 da un altro esercizio che svolge la medesima attività;
- ml. 100 da case di cura, di riposo e similari;
- ml. 100 da scuole, caserme chiese ed altri luoghi di culto.

Art. 8
SUPERFICI E REQUISITI

Le sale gioco devono avere una superficie minima di mq. 40, devono essere ubicate in zone di agevole accesso e scorrimento per il transito veicolare e con sufficiente possibilità di parcheggio.

Quando i locali della sala giochi sono sottostanti o adiacenti a civili abitazioni, uffici o strutture ricettive o di servizio, dovrà essere valutato l'impatto acustico secondo le vigenti normative.

Art. 9
TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO

L'impresa non può trasferire o ampliare la sede del suo esercizio senza la preventiva autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile del servizio, che verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti ai precedenti artt. 4, 1° e 2° comma, 7 e 8.

Art. 10
SUBINGRESSO

Le licenze non sono commerciabili, chiunque rilevi un esercizio in attività, dovrà richiedere una nuova licenza che sarà rilasciata prescindendo dall'accertamento dei requisiti previsti ai precedenti artt. 4, 1° e 2° comma 7 e 8.

Art. 11
ACCESSO ALLA SALA

L'uso degli apparecchi da trattenimento è vietato ai minori degli anni **16 (sedici)**, se non accompagnati da persone adulte di famiglia o altro parente maggiorenne.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali dell'esercizio e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 12
ORARI

Le sale pubbliche da gioco dovranno osservare il seguente orario:

1. Dalle ore 14,00 alle ore 24,00, con facoltà di effettuare una chiusura dalle ore 20,00 alle ore 21,00;
2. Nei giorni festivi e di vacanza scolastica l'apertura può essere anticipata alle ore 10,00;

L'uso degli apparecchi da gioco all'interno dei pubblici esercizi, salvo particolari limitazioni di orario per motivi di rumorosità, accertati dal competente servizio dell'Azienda U.S.L., può terminare nelle ore normali di apertura dell'esercizio stesso, è vietato durante le ore di protrazione e non può iniziare prima delle ore 10,00.

L'orario definitivo, tenendo conto dei diversi periodi dell'anno e dei giorni festivi sarà adottato con specifica Ordinanza da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13
LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE
SALE GIOCHI

L'autorizzazione è personale ed è rilasciata ai maggiori di anni 18 previa presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Comune e deve contenere:

1. Le generalità complete del richiedente, professione, residenza e/o domicilio;
2. Il numero di codice fiscale;
3. Ubicazione e insegna (se installata) dell'esercizio;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (legge 15/68, come modificata dalla legge 127/97 e dalla legge 191/98) in cui si dichiara:
 - a) Che i locali hanno destinazione urbanistica commerciale e che l'attività viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria;
 - b) Che, da parte del proprietario dei locali (riportandone gli estremi anagrafici o la ragione sociale) è stata data al richiedente piena disponibilità;
 - c) Che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi previsti al terzo comma dell'art. 4;

L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, entro sessanta giorni esamina la pratica e rilascia il nulla-osta all'apertura. Il richiedente entro i successivi 180 giorni dalla notifica del parere favorevole dovrà produrre la seguente documentazione:

1. La dichiarazione di inizio dell'attività da parte della S.I.A.E.;
2. Una planimetria in scala non inferiore a 1:100 debitamente firmata dal richiedente ed indicante lo specifico uso dei diversi locali e la disposizione degli apparecchi;

3. Una planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione dell'ubicazione del locale debitamente firmata dal richiedente;
4. La certificazione in carta libera redatta da installatore abilitato attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46 per l'impianto elettrico;
5. Il certificato del sopralluogo da parte della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza nei casi previsti dal precedente art. 4, 2° comma;
6. Marca da bollo del valore corrente;
7. Elenco degli apparecchi da gioco da installare nell'esercizio allegando per ognuno di loro:
 - Nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria;
 - La descrizione;
 - Il regolamento di gioco;
 - Una fotografia (o fotocopia);
 - La dichiarazione del costruttore attestante che l'apparecchio non dà luogo a scommesse e rientra nei limiti previsti dalla legge.

In caso di sostituzione di uno o più apparecchi è fatto obbligo al titolare di comunicare tale variazione e fornire all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, relativamente ai giochi nuovi, tutta la documentazione prevista al precedente punto 7.

La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini, a meno di motivata richiesta di proroga, comporta la rinuncia e la decadenza implicita della domanda presentata.

Art. 14 VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza è valida fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile mediante presentazione all'ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione entro tale data, di apposita dichiarazione di prosecuzione dell'attività anche per l'anno successivo.

Art. 15 GIOCHI PROIBITI

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di tenere esposti all'interno dell'esercizio e posti in modo ben visibile per il pubblico, la licenza, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore, il regolamento ed il prezzo di ciascun gioco ed il nulla-osta dell'amministrazione finanziaria (art. 37 legge 388/2000).

Art. 16 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO

L'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi

premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli in cui l'elemento dell'abilità o del trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

I beni di cui ai commi precedenti non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in altri premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Oltre a quanto previsto dall'art. 100 (del T.U.L.P.S.), il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

Art. 17 **COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI**

Gli apparecchi da trattenimento devono essere collocati in modo tale da non intralciare il regolare flusso e deflusso dei clienti.

Art. 18 **REVOCA DELLA LICENZA**

Oltre i casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

1. Qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore agli otto giorni senza avere dato preventivo avviso al Comune;
2. Qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività.

Art. 19 **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'**

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ed in particolare dalle norme del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dal Regolamento di attuazione approvato con R.D. 06 maggio 1940, n. 635 e dal Codice Penale.

Art. 20
DIVIETO DI FUMARE

Nelle sale gioco è tassativamente vietato fumare salvo che, la sala stessa, non sia munita di idoneo impianto di aspirazione riconosciuto tale dall'Organo Sanitario.

Art. 21
SANZIONI

L'infrazione alle norme del presente regolamento sono perseguibili dal Codice Penale o dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Attuazione.